



DATEC

Ufficio federale delle comunicazioni

Zukunftstrasse 44

2501 Bienne

Trasmissione elettronica: tp@bakom.admin.ch

Lugano, 31 marzo 2016

Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) Consultazione

Gentili signore, egregi signori,

Ci permettiamo di inoltrare una presa di posizione concernente la revisione citata a margine. Pur non figurando esplicitamente nella lista dei destinatari della consultazione, riteniamo che, quale associazione-mantello dell'economia ticinese, sia opportuno formulare qualche osservazione su elementi di politica economica generale.

Osservazioni generali - Necessità della revisione

E' innegabile che rispetto all'ultima revisione della LTC del 2007 vi sia stata un'ulteriore e rapida evoluzione tecnologica che ha influito su vari parametri dell'offerta di telecomunicazione, con una tendenza alla separazione tra rete e servizi. Giusto quindi riflettere sulla necessità di adattare gli strumenti legali, ma è importante che questo tenga conto della realtà attualmente esistente sul terreno e della velocità dell'evoluzione tecnologica, per evitare che eventuali modifiche della LTC si rivelino presto già obsolete. Da un punto di vista generale, riteniamo pertanto che vadano preferite, nella misura del possibile, formulazioni legislative "aperte" e quindi adattabili piuttosto che troppe norme molto dettagliate che rischiano però di essere superate dalla realtà del mercato.

1. L'accesso alla rete

E' condivisibile l'approccio del Consiglio federale di procedere a tappe, per cui una modifica del regime di accesso alla rete (neutralità della tecnologia) sarà oggetto di valutazione in un ulteriore momento e non nel contesto di questa revisione della LTC. E' giusta la riflessione secondo cui non va frenata l'attività di investimento nella rete attraverso un cambiamento di paradigma, che può essere valutato e deciso più avanti, se necessario. Infatti, è evidente che è solo attraverso importanti investimenti che la banda larga può essere estesa senza intoppi e questi investimenti negli ultimi anni sono stati massicci. Tanto che la qualità della rete svizzera è indubbiamente di alto livello. Va ricordato a questo proposito che l'apertura del mercato ha permesso di regolare l'accesso alla rete esistente in regime di monopolio (PTT) e per precisa scelta del legislatore in occasione della revisione della LTC del 2007 le

nuove reti avrebbero dovuto essere create in regime di concorrenza, ciò che è avvenuto. I già menzionati investimenti elevati e le prestazioni di eccellente livello dimostrano che da questo punto di vista le dinamiche di mercato funzionano e non vanno alterate. E' quindi positivo che il Consiglio federale nella revisione proposta non preveda modifiche di sistema, visto che esso garantisce una copertura capillare del territorio. Anche perché il gioco della concorrenza funziona, tanto che ad esempio le reti di Swisscom si trovano confrontate a offerte di reti via cavo e reti di fibra ottica di operatori locali dell'ambito dell'elettricità. Va sottolineato a tale proposito che la concorrenza porta ogni gestore di rete ad aprire la propria anche a concorrenti per ammortizzare i costi di investimento, per cui non vi sono rischi di esclusione dall'accesso alle reti. Un'estensione delle regole per l'accesso non è quindi necessaria, visto il funzionamento del mercato. Inoltre, non vi sarebbe alcun miglioramento della sicurezza giuridica e si metterebbe in dubbio l'attuale ottima capacità di investimento.

2. Adattamento alle norme europee per regolare l'accesso alla rete?

La modifica dell'odierno art. 11 LTC, che regola la concessione dell'accesso da parte dei fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato, è a nostro avviso eccessiva. Prevede troppe regole di dettaglio ed è complessa, tanto che è strutturata su una decina di articoli, dal 13c al 13l del progetto di revisione. La definizione dei mercati da monitorare e regolare, l'esame e gli interventi d'ufficio da parte della Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) e le relative procedure e misure sono a tal punto complesse e invasive da comportare il rischio di un'eccessiva limitazione delle dinamiche di mercato. Senza considerare l'innegabile carico burocratico per aziende e autorità. E' quindi assai dubbio che norme più rigide come quelle prospettate possano essere efficaci, visto che comunque i vari obblighi previsti resterebbero limitati, correttamente, alla rete di linee di rame. Un cambiamento di paradigma come quello prospettato creerebbe un'insicurezza giuridica e la necessità di nuove interpretazioni senza vantaggio concreto per gli operatori né per i consumatori che la LTC intende proteggere. Non essendovi una particolare necessità dimostrata, la modifica dell'articolo 11 è da considerare non giustificata. Gli operatori di mercato hanno dimostrato di essere in grado di negoziare autonomamente le condizioni di accesso alle rispettive reti e la possibilità di fare capo alla ComCom è comunque garantita per denunciare eventuali comportamenti scorretti. La possibilità per la ComCom di intervenire d'ufficio è pertanto a nostro parere eccessiva. Il rischio di abusi nel contesto di accordi fra operatori non sono reali, trattandosi di accordi fra di loro per ottenere le migliori tariffe e non di offerte comuni a terzi che potrebbero comportare il rischio di accordi di tipo cartellare.

Discorso analogo vale per l'accesso a cavi inseriti in canalizzazioni e infrastrutture interne a edifici ecc. (art. 35a e segg. del progetto di revisione). L'attuale base legale (art. 36 cpv. 2 e 3 LTC) e la prassi portano già oggi chi dispone di infrastrutture a cercare accordi per ottimizzare i costi e trovare le soluzioni più convenienti per tutti, tramite ad esempio allacciamenti comuni. Non sono quindi necessarie regole particolari.

Vale anche la pena sottolineare il fatto che, tenuto conto della rapida evoluzione del contesto tecnologico e come già evidenziato in apertura, servono maggiormente alla causa della LTC formulazioni generali e aperte, piuttosto che articoli di legge molto dettagliati che ambiscono a regolare ogni situazione oggi nota, ma che in poco tempo rischiano di essere superati. La tradizione della legislazione liberale elvetica va mantenuta, poiché permette, con formulazioni sufficientemente ampie, di avere un'elasticità di adattamento al mutato contesto che si vuole regolare, senza per forza dover continuamente cambiare la base legale.



3. Roaming internazionale

La questione dei prezzi di roaming è costantemente al centro di discussioni. Il mercato ha portato anche questi costi a diminuire, tanto che sempre più vari tipi di abbonamento comprendono nei forfait chiamate, messaggi e trasferimento di dati all'estero e dall'estero. Inoltre l'ampliamento degli strumenti a disposizione per comunicare, l'ampia diffusione di reti wireless un po' ovunque e altri sviluppi tecnologici hanno fatto sì che la concorrenza abbia avuto gli effetti voluti, cioè quelli di una diminuzione dei prezzi. Confronti impropri con altre realtà europee non possono fungere da esempi vincolanti, soprattutto perché vi sono differenze sostanziali ad esempio negli investimenti di rete o in altre esigenze territoriali. Una competenza del Consiglio federale di poter emanare prescrizioni sulle modalità di fatturazione al secondo, di obbligare gli operatori a permettere ai loro clienti di usare all'estero servizi di roaming di terzi e, infine, di stabilire prezzi massimi, sarebbe un'ingerenza eccessiva nel gioco della concorrenza e va quindi esclusa dalla revisione della LTC.

4. Offerta di servizi aggregata

L'obbligo di offrire anche separatamente servizi aggregati costituisce una limitazione della libertà imprenditoriale sproporzionata rispetto alle evoluzioni del mercato. La concorrenza permette oggi ai consumatori di scegliere fra un numero estremamente vasto di offerte, sia nella banda larga, che nella rete fissa e in quella mobile. Senza dimenticare le offerte gratuite. La formulazione proposta dall'art 12 cpv. 1 della revisione della LTC ha quindi un carattere eccessivamente regolatore, tenuto conto che l'articolo 12 cpv. 1 attualmente in vigore prevede già l'obbligo di un'offerta separata di servizi aggregati se il fornitore di servizi si trova in una posizione dominante. Limite proporzionato che tale deve rimanere, senza ulteriori estensioni.

5. Necessità di trasparenza e protezione di giovani e bambini

- a. L'obbligo di informazione per i fornitori di servizi secondo l'art. 12a del progetto di revisione della LTC non tiene conto che gli operatori si sono dati, nel 2014, un Codice di condotta che permette agli utilizzatori di fare appello a un'istanza di conciliazione costituita da esperti indipendenti. La trasparenza è quindi garantita attraverso questo canale di autoregolamentazione e l'attuale base legale prevede già un obbligo di informazione quanto alla qualità dei servizi e implicitamente anche sul trattamento dei dati. Inasprimenti ulteriori rischiano quindi di creare solo inutili vincoli burocratici. Il summenzionato Codice di condotta, che coinvolge Salt, Sunrise, Swisscom, UPC Cablecom e le associazioni Suissedigital e Asut (Associazione svizzera delle telecomunicazioni), è stato recentemente aggiornato e vige chiaramente il principio che tutti i clienti possono utilizzare illimitatamente l'insieme dei contenuti, dei servizi e delle applicazioni di internet sugli hardware e sui software di loro scelta. Libertà di informazione e d'opinione non sono limitate e le applicazioni e i servizi non vengono bloccati. La nuova versione del Codice è stata affinata ad esempio con l'esclusione esplicita della possibilità di rallentamento di servizi e applicazioni, mentre prima si parlava solo di promessa di non bloccarli. Anche i criteri di trasparenza quanto all'informazione sulla gestione della rete sono stati migliorati. La soluzione del Codice di condotta settoriale, rispetto alla legge e ai regolamenti di applicazione, conferisce un'ampia flessibilità per tenere conto rapidamente delle evoluzioni tecnologiche e delle esigenze dei clienti, per cui si tratta di una via che va chiaramente tenuta in debita considerazione. La possibilità di fare capo a un organo di conciliazione, chiaramente confermata nel Codice di condotta, ne garantisce la corretta applicazione nell'interesse di utenti e operatori.



- b. La protezione di giovani e bambini è ovviamente condivisa sul principio (art. 46a della proposta di revisione LTC) ed è corretto cercare di valutare quali possano essere le misure più efficaci per tale protezione. Anche in questo ambito sarebbe però auspicabile operare soprattutto attraverso accordi fra privati e Codici di condotta, rispettivamente rafforzare quanto esiste, perché questi strumenti sono più flessibili e quindi atti a garantire un adattamento rapido dei principi della protezione nell'interesse di giovani e bambini. La formulazione potestativa dell'articolo della revisione non obbliga il Consiglio federale a legiferare, per tale articolo cui potrebbe coesistere con gli accordi fra privati. Questo vale anche per l'eventuale obbligo per i fornitori d'accesso a internet di consigliare i clienti sulle possibili misure di protezione di giovani e bambini. Dobbiamo però constatare che già oggi i privati prevedono la nomina di un delegato per la protezione dei giovani in materia di telecomunicazioni, il miglioramento dell'informazione su misure di protezione da parte del personale di vendita, l'offerta di software di protezione e il blocco di siti illegali. A cui vanno aggiunti corsi, eventi informativi e formativi per genitori, docenti, scolari, ecc. Sarebbe pertanto sbagliato ignorare l'esistenza di tali elementi e occorre evitare di legiferare su questioni già facenti parte dell'autoregolamentazione del settore.

6. Conclusioni

Se da una parte è comprensibile la volontà di rivedere la LTC, tenuto conto della rapida evoluzione in ambito tecnologico, d'altra parte non è condivisibile l'approccio troppo regolatore su vari elementi che sono già affrontati, risolti o in via di risoluzione attraverso l'auto-regolamentazione del settore, la concorrenza e i meccanismi del mercato. Si chiede quindi al Consiglio federale di tenere conto delle osservazioni sollevate in precedenza e di valutare le effettive necessità di legiferare.

Il Direttore:

Luca Albertoni

